

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi

Presidente

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 602/2022 Pre-Fall.

promosso su ricorso depositata in data 30.5.2022

DA

FINO 2 SECURITISATION S.R.L. [C.F. 09966400963], con l'avv. DANIELE DISCEPOLO

NEI CONFRONTI DI

LU.CE S.R.L. [C.F. 03994430969], con sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 MILANO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa LU.CE S.R.L.;





- fissata udienza prefallimentare la stessa è stata più volte rinviata per consentire il perfezionamento della notifica; il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data **10.10.2022**, mediante **deposito dell'atto nella casa comunale** rispetto all'udienza fissata in data 25.10.2022;
- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;

osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Milano**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).
- Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da LU.CE S.R.L. (si consideri che l'ultimo bilancio depositato dalla società risale al 2004).
- Opera, il principio per cui *"in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare"* (Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., Sez. I 30.5.2013, n. 13643).
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € **480.000** portati da decreto ingiuntivo e che la stessa ha dato prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione della complessiva documentazione in atti (cfr., in particolare, dichiarazione Unicredit del 28.7.2022 relativa alla inclusione nella cessione dei crediti in blocco anche di quelli nascenti dallo specifico rapporto contrattuale in oggetto).





Parte resistente è rimasta contumace non contestando il credito della ricorrente.

- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789 da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 secondo cui lo stato di insolvenza *“va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni”*) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
 - 1) dalla inattività della società risultante dal registro delle imprese;
 - 2) dal reiterato mancato deposito dei bilanci (si consideri che la società non deposita bilanci dal 2004);
 - 3) dalla irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A.
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di LU.CE S.R.L. [C.F. 03994430969], con sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 MILANO,
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;





- 3) NOMINA Curatore, **avv. REDEGHIERI BARONI ALBERTO**;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **08/03/2023, ore 10:00**, innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- 8) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 9) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che,





in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

- 10) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 11) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 12) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/11/2022.

Il Giudice estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi

